

**COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA**  
**Città Metropolitana di Milano**

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**VERBALE N. 26 del 19/12/2023**

**Oggetto: PARERE SULL' IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2023 – 2025 E L'ACCORDO PER LA QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 DEL PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI.**

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre, la sottoscritta Dott.ssa Raffaella Rizzo - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 07/2023 del 27 febbraio 2023 per il triennio decorrente dal 02 marzo 2023 al 01 marzo 2026, esprime il proprio parere (ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in merito alla ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per il comparto funzioni locali per il triennio 2023-2025 e l'accordo per la quantificazione ed utilizzo delle risorse decentrate dell'esercizio finanziario 2023

Visto l'art. 8, comma 7 del CCNL 16 novembre 2022 il quale dispone che: “[...] *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. [...]*”.

Visto l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i il quale dispone che: “[...] *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo [...]*”.

Visto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2023 – 2025 e l'accordo per la quantificazione ed utilizzo delle risorse decentrate anno 2023 del personale dipendente comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 05.12.2023 tra la delegazione di parte pubblica del Comune di Trezzo sull'Adda e le organizzazioni e rappresentanze sindacali trasmesse via pec al Sottoscritto revisore in data 15 dicembre 2023.

Vista la relazione illustrativa sottoscritta dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, datata 15.12.2023, prot. n. 24882/23 predisposta ai sensi dell'art. 40 secondo lo schema approvato con

circolare del Ministero dell'Economica e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012 trasmessa anch'essa in data 15.12.2023 al sottoscritto revisore.

Vista la relazione tecnico-finanziaria sottoscritta dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, datata 15.12.2023, prot. n. 24884/23 predisposta ai sensi dell'art. 40 secondo lo schema approvato con circolare del Ministero dell'Economica e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012 trasmessa anch'essa in data 15.12.2023 al sottoscritto revisore.

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

#### DATO ATTO

- che dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria, inerenti al contratto integrativo, sottoscritte dal Dirigente Dott. Emilio Pirola, risultano sia la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio che la copertura finanziaria del fondo necessaria;
- l'ipotesi di accordo viene dichiarata coerente con le disposizioni in materia di meritocrazie e premialità in ossequio a tutti i riferimenti richiamati al punto 2 D della relazione illustrativa;
- inoltre, che nel prospetto di costituzione del "Fondo risorse decentrate" anno 2023, di cui all'allegato al predetto CCDI le voci di finanziamento del fondo sono regolarmente suddivise in parte stabile ed in parte variabile e sono state riportate in maniera analitica, con specificazione delle disposizioni contrattuali di riferimento, con sintesi contenuta nella relazione del Responsabile competente;
- che con determina n. 306 del 28 aprile 2023 è stata costituita la parte fissa del fondo 2023 e con determina n. 87 del 7.12.2023 la parte variabile.

Esaminata la documentazione relativa alla succitata ipotesi CCDI e utilizzo delle risorse decentrate 2023

#### COSTATATO CHE

- la copertura finanziaria del fondo è confermata da quanto riportato analiticamente nella relazione tecnico finanziaria nelle voci di spesa per l'intero ammontare di competenza dell'esercizio in corso e pluriennali;
- la spesa del personale dell'anno 2022 è rientrata nei limiti di legge;
- la spesa di personale prevista per l'anno 2023, in fase previsionale, rientra pure nei limiti di legge.

Preso atto delle disposizioni del recente CCNL, della legge vigente e di quanto citato nelle relazioni, il Revisore Unico dei Conti, per quanto di competenza,

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa del triennio 2023-2025 e dall'accordo per la quantificazione ed utilizzo delle risorse decentrate anno dell'esercizio finanziario 2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del CCNL 16 novembre 2022 ed art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, evidenziando che dovranno essere applicate, in fase di liquidazione della produttività, le disposizioni contenute in materia di meritocrazia e premialità.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Raffaella Rizzo  
*Firmato digitalmente*